

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima Civile

Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **P.U. 5-1/2026** promosso da

Katiuscia Testa, C.F. TSTKSC74R49B354, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Dessì e con l'assistenza della dott.ssa Katiuscia Pani in qualità di organismo di composizione della crisi;

ricorrente

ha emesso la seguente

SENTENZA

A) Con ricorso depositato il 9.1.2026, Katiuscia Testa ha domandato l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al riguardo, la ricorrente ha esposto di essere persona fisica, titolare unitamente al defunto coniuge si attività di impresa in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019, di versare in stato di sovraindebitamento e, pertanto, di voler mettere a disposizione il suo patrimonio per la soddisfazione dei creditori.

Sotto il profilo passivo, Katiuscia testa ha rappresentato di avere debiti per complessivi 56.347,37 euro; sotto il profilo attivo, ha allegato di essere proprietaria di un'automobile familiare di valore irrisorio e di: **1)** quota del 14,29% della proprietà del fabbricato sito nel comune di Selargius (CA) identificato al NCU al foglio 41, numero 400, categoria A/6, classe 2, consistenza 3 vani, rendita 71,27; **2)** quota del 7,40% della proprietà del fabbricato sito nel comune di Selargius (CA) identificato al NCU al foglio 41; **3)** terreno sito nel comune di Quartu Sant'Elena (CA) identificato al NCT al foglio 10 particella 933,934,936 classe 02 - percentuale di possesso 1,43%; **4)** quota del 14,29% del terreno sito nel comune di Selargius (CA) identificato al NCT al foglio 6 particella 437.



B) Al ricorso è allegata relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Katuscia Pani, la quale ha espresso valutazione positiva circa la diligenza del debitore nell'assumere le sue obbligazioni e la possibilità di acquisire attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori, considerato l'apporto di finanza esterna nella misura di 3.000,00 euro.

C) Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente è imprenditore individuale minore, considerato che non raggiunge le soglie di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019, come si ricava dalle dichiarazioni dei redditi, prodotte unitamente alla relazione dell'o.c.c.

Ciò posto, si rileva che Katuscia Testa versa in stato di sovraindebitamento, considerata la sua esposizione debitoria di circa 56.000,00 euro, derivanti principalmente dal mancato versamento di imposte, tasse e contributi, e in minima parte da piccoli finanziamenti non adempiuti.

Considerati i predetti debiti, in raffronto all'esiguo reddito del ricorrente (pari a poche centinaia di euro mensili, frutto della pensione di reversibilità del coniuge defunto), fa ritenere provata la sua situazione di sovraindebitamento.

Quanto all'attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori, le ragioni addotte dalla ricorrente e suffragate dall'organismo della crisi devono essere integrate, in quanto sono fondate esclusivamente sull'apporto di risorse da parte dei familiari della ricorrente.

Deve in primo luogo precisarsi che, anche ove fosse ammissibile l'apertura della liquidazione controllata in forza di apporto di finanza esterna, quella offerta dai familiari della ricorrente non sarebbe sufficiente a garantire un'apprezzabile soddisfazione per i creditori, considerata l'esiguità dell'importo, insufficiente plausibilmente anche al pagamento dei crediti in prededuzione.

Tuttavia, si osserva che la ricorrente ha dichiarato di essere titolare delle quote dei beni immobili sopra indicate.

Sebbene la ricorrente abbia dichiarato che tali beni sono privi di valore commerciale e l'o.c.c. l'abbia confermato, deve ritenersi che: a) le affermazioni della ricorrente sono sformite di prova al riguardo; b) l'o.c.c. non ha esposto le ragioni per cui ha pedissequamente aderito all'affermazione della mancanza di valore dei predetti beni immobili; c) l'effettiva antieconomicità dei beni in parola dovrà essere valutata in concreto dal liquidatore.

In altri termini, la sussistenza nel patrimonio della ricorrente dei predetti beni immobili (oltre all'autovettura) costituisce patrimonio sufficiente per l'apertura della liquidazione controllata, mentre spetterà al liquidatore procedere alle stime dei predetti beni, anche orientative, nonché a tentativi di vendita degli stessi, onde verificare se effettivamente in concreto i beni non sono liquidabili.



Tali beni, in questa sede, sono sufficienti a poter affermare che sussistono utilità da poter destinare alla soddisfazione dei creditori.

In definitiva, ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni della debitrice, con esclusione di quelli indicati dall'art. 268 comma 4, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **Katiuscia Testa**, C.F. TSTKSC74R49B354;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e liquidatore la dott.ssa Katiuscia Pani;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore. Si notifici al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.

Cagliari, 16 marzo 2026

Il Giudice est.

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

